



COMUNE DI VOLTERRA

REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI ARTISTI DI STRADA

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 31.08.2010

INDICE GENERALE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Comunicazione delle esibizioni
- Art. 3 – Modalità e criteri dell'esibizione
- Art. 4 – Orari
- Art. 5 – Divieti, limiti e doveri
- Art. 6 – Responsabilità
- Art. 7 – Sanzioni

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Comune di Volterra riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento.
2. Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso ampio e libero esibite nelle strade e nelle piazze cittadine esercitate singolarmente o per gruppi.
3. Non sono soggette al presente regolamento le attività tipiche dello spettacolo viaggiante di cui al Decreto Ministeriale 28 Febbraio 2005.
4. Il presente Regolamento, nella parte in cui disciplina spazi ed orari del trattenimento, non si applica a chi esercita l'arte di strada all'interno di manifestazioni ed eventi preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
5. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico così come stabilito dal *Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico* all'art. 12 c. 1 lett. g) .

Art. 2

Comunicazione delle esibizioni

1. L'artista di strada che intenda esibirsi nel Comune di Volterra dovrà darne comunicazione giornaliera all'Amministrazione Comunale tramite l'Ufficio di Polizia Municipale, prima dell'inizio delle esibizioni. Nella comunicazione, sottoscritta dagli aspiranti, questi dovranno indicare:

- Nome, cognome, data di nascita e residenza;
- l'attività svolta;
- l'utilizzo di strumenti o strutture;
- i metri di suolo pubblico occupati;
- il periodo nel quale si intende esercitare la propria arte;
- la zona o le zone in cui avverrà l'esibizione.

A completamento della richiesta dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 3

Modalità e criteri dell'esibizione

1. Durante le esibizioni dovrà essere mantenuto un comportamento tale da:
 - non arrecare eccessivo disturbo della quiete pubblica rispettando sempre e comunque i limiti della legge sulle emissioni sonore ivi compresi i regolamenti comunali;
 - non recare intralcio alla normale circolazione veicolare e pedonale;
 - non ostacolare il libero accesso agli esercizi commerciali ed ai pubblici servizi limitrofi al luogo di esibizione;
 - assicurare il decoro e l'integrità del suolo, delle infrastrutture e degli arredi.
2. L'artista di strada non può prolungare la sua presenza per più di **due ore** nel medesimo luogo lungo l'arco della giornata. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possono danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa.
3. Lo stesso arco temporale di cui al punto precedente è da applicare anche all'attività di "pittore". In tal caso l'area della postazione dovrà avere esclusivamente un ingombro di mq. 4,00 all'interno della quale contenere al massimo un cavalletto con due sgabelli o sedie ed un raccoglitore o cartella esclusivamente inteso come contenitore – espositore delle opere prodotte.
4. In relazione allo svolgimento dell'attività di musicista l'area destinata all'esibizione (intesa essenzialmente come spazio occupato dall'artista) potrà avere un'estensione fino ad un massimo di mq. 4,00 per ciascun musicista, nei limiti di cui all'art.1 c.2.
5. Nel caso di esibizione di un artista di strada "musicista", non si potranno effettuare nell'arco della stessa giornata e nel medesimo luogo così come nelle immediate vicinanze ulteriori esibizioni di carattere musicale. L'artista dopo il tempo consentito per la propria esibizione, compatibilmente con le ulteriori ed eventuali richieste presentate, potrà continuare la propria attività musicale in altro luogo assegnato ma solo se a distanza adeguata dalla precedente postazione e comunque concordata con l'Ufficio cui l'istanza è presentata.

Art. 4

Orari

1. Gli artisti di strada, salvo diversa e motivata autorizzazione, non potranno esercitare tale attività:

- **Tutti i giorni prima delle ore 9,00**
 - **non oltre le ore 22,00 nel periodo 22 Settembre – 20 Giugno;**
 - **non oltre le ore 24,00 nel periodo 21 Giugno – 21 Settembre.**
2. Fatti salvi i limiti temporali del comma precedente, i musicisti e suonatori, salvo diversa autorizzazione, non potranno esibirsi **dalle ore 13,00 alle ore 15,00.**

Art. 5

Divieti, limitazioni e doveri

1. E' vietato esercitare il commercio ambulante di prodotti non attinenti all'esibizione. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza alle normative vigenti.
2. L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera e spontanea.
3. E' vietato esercitare le attività di cui al presente regolamento nei luoghi ove si stanno tenendo altri spettacoli o trattenimenti regolarmente autorizzati.
4. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.
6. E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non possono essere superati i decibel previsti dalla legge.
7. L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.
8. Chi esercita l'arte di strada deve conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada per i pedoni (articolo 140 comma 1) che obbligano a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo e intralcio per la circolazione.

Art. 6

Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso ad altre persone e/o cose.

Art. 7

Sanzioni

1. Chiunque non si atterrà a quanto contenuto nel presente regolamento potrà subire limitazioni future al diritto di esibizione.
2. Il mancato rispetto dell'art. 5 c. 1 e 2 comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00. In caso di danneggiamento di arredi o luoghi il responsabile è tenuto al ripristino degli stessi.
3. E' fatta salva l'applicazione di altre leggi che possono avere applicazione nella materia regolamentata nel presente documento.